

CAMERA DEI DEPUTATI

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (*Testo risultante dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 12 marzo 2019, degli articoli da 6 a 11 del disegno di legge n. 1603*).

Relatore: BELOTTI.

N. 2.

EMENDAMENTI

Seduta del 26 giugno 2019

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)

ART. 1.

(Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: sentiti il CONI e le federazioni sportive,.

1. 1. (ex 1. 6.) Toccafondi, Soverini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, aggiungere le seguenti: in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale,.

1. 2. (ex 1. 1.) Toccafondi.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 242, aggiungere le seguenti: , fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei principi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza.

* 1. 3. (ex 1. 19.) Mollicone.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 242, aggiungere le seguenti: , fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei principi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza.

* 1. 4. (ex 1. 9.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) armonizzare le disposizioni fiscali relative agli organismi sportivi con

particolare attenzione al coordinamento tra le norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.

1. 5. (ex 1. 27.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) definire in maniera puntuale la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;

1. 6. (ex 1. 25.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, anche al fine di assicurare alle donne e agli uomini pari

condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;

1. 7. (ex 1. 8.) Boldrini, Occhionero, Fraiolianni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, fermo restando che a tale definizione e a eventuali successive modificazioni si provvede esclusivamente con atti aventi valore o forza di legge;

1. 8. (ex 1. 28.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera d), dopo le parole associazioni benemerite aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 1 dello Statuto del CONI:

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: di governo dell'attività olimpica.

1. 9. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: di governo dell'attività olimpica;

1. 10. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di governo dell'attività olimpica; *con le seguenti:* quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, nel rispetto delle prerogative a esso attribuite dalla Carta Olimpica, nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015, e dalla Carta Europea dello Sport, approvata a Rodi dal Comitato per lo Svi-

luppo dello Sport del Consiglio d'Europa nei giorni 13-15 maggio 1992.

- 1. 11.** (ex 1. 12.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere l'attribuzione al CONI dei compiti di definizione delle singole qualifiche necessarie per lo svolgimento delle attività sportive riconosciute dallo stesso nonché dei percorsi formativi necessari, sentite le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate.

- 1. 12.** (ex 1. 31.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) nell'ambito della definizione della sfera di attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, prevedere criteri espliciti di individuazione e separazione del ruolo di sviluppo e promozione dell'attività agonistica, affidato alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, dal ruolo di promozione della

pratica sportiva quale attività socialmente rilevante;

- 1. 13.** (ex 1. 32.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere che il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avvenga tenendo conto del numero dei soggetti tesserati, dei risultati sportivi conseguiti nelle competizioni olimpiche e nelle competizioni organizzate dalle federazioni internazionali della disciplina sportiva di riferimento, nonché del numero di società e associazioni sportive a essi associate.

- 1. 14.** (ex 1. 13.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: dalla Carta olimpica aggiungere le seguenti: nel testo vigente in seguito alle modifiche

approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015,.

- 1. 15.** (ex 1. 14.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) definire sulla base di parametri oggettivi i criteri di determinazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando che la quota di finanziamento erogata annualmente alle discipline sportive associate non è inferiore al 5 per cento del totale dei finanziamenti stanziati.

- 1. 16.** (ex 1. 34.) Costa, Cristina, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Marin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) definire i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di concerto con le stesse Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate; a tal fine prevedendo un comitato costituito dai rappresentanti del CONI, della Società Sport e

salute spa, nonché da rappresentanti degli enti sportivi;

- 1. 17.** (ex 1. 35.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere, al fine di assicurare il buon funzionamento e l'efficienza della diffusione e della pratica dell'attività sportiva al livello nazionale e locale, di garantire lo sviluppo delle discipline sportive e di determinare l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive nazionali, la definizione:

1) fatta salva la tutela di particolari specificità storiche e territoriali, di parametri oggettivi per il mantenimento o l'acquisizione della qualifica di federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata;

2) di parametri oggettivi sulla base dei quali definire le procedure di aggregazione tra Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate che contemplino, tra l'altro, l'obbligo di previsione, nello statuto del nuovo organismo che si viene a formare, della tutela dell'autonomia sportiva e finanziaria delle discipline sportive facenti parti del nuovo organismo;

3) di modalità, nell'ambito della procedura di aggregazione tra Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, di tutela delle discipline inserite nel programma olimpico estivo e invernale tali da garantire che il presidente del nuovo organismo che si viene a costituire sia espresso dalle discipline olimpiche, nel caso

in cui siano parte del nuovo organismo anche discipline non olimpiche;

- 1. 18.** (ex 1. 36.) Costa, Cristina, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Marin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere, al fine di assicurare il buon funzionamento e l'efficienza della diffusione e della pratica dell'attività sportiva, al livello nazionale e locale, e di determinare l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive nazionali, meccanismi premiali per le federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate che mettono in atto processi di aggregazione;

- 1. 19.** (ex 1. 37.) Costa, Cristina, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle di-

scipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;

- 1. 20.** (ex 1. 38.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individui i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine, prevedere che il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute sia composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;

- 1. 21.** (ex 1. 39.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera i), aggiungere infine le seguenti parole: , fatta salva la presenza

di almeno un rappresentante espresso dal CONI.

- 1. 22.** (ex 0. 1. 62. 1.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) prevedere, al fine di sostenere, sviluppare e promuovere l'attività delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, che le sanzioni applicate alle stesse associazioni in seguito a irregolarità di natura fiscale, tributaria o amministrativa rilevate da accertamenti svolti dagli organi territoriali dell'Agenzia delle entrate si applicano nella misura del 10 per cento dell'importo delle sanzioni erogate entro il 30 giugno 2018; prevedere che, per usufruire del beneficio le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro debbano dimostrare di aver adottato tutti i necessari provvedimenti di adeguamento alle norme vigenti e di regolarizzazione delle situazioni non congrue sulla base delle quali sono state erogate le sanzioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per la definizione della misura di cui alla lettera *i-bis)*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo di confronto tra rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

- 1. 23.** (ex 1. 42.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

- * **1. 24.** (ex 1. 23.) Mollicone.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

- * **1. 25.** (ex 1. 4.) Toccafondi, Soverini.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

- * **1. 26.** (ex 1. 15.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) prevedere che alle strutture territoriali del CONI siano attribuite le funzioni di coordinamento delle attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei tecnici da destinare alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate, attraverso l'attività delle scuole dello sport quali centri di alta formazione e di promozione della diffusione della cultura sportiva, nonché funzioni di coordinamento delle attività e delle progettualità trasversali alle federazioni e delle

attività dei gruppi sportivi scolastici di cui all'articolo 2;

- 1. 27.** (ex 1. 43.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da esclusivamente fino alla fine della lettera con le seguenti: oltre che a funzioni di rappresentanza istituzionale anche a funzioni di promozione, gestione ed organizzazione delle attività sportive e, di concerto con le istituzioni scolastiche e sanitarie, di tutela della salute;

- 1. 28.** (ex 1. 7.) Fratoianni, Occhionero, Rostan, Boldrini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) prevedere che la disciplina dei limiti al rinnovo dei mandati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 8, possa essere derogata nelle strutture territoriali subregionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive as-

sociate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

- 1. 29.** (ex 1. 16.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) prevedere l'estensione del limite al rinnovo dei mandati di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, alle leghe e alle associazioni comunque denominate che esprimono dei membri nei consigli federali delle federazioni sportive nazionali.

- 1. 30.** (ex 1. 17.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) definire gli ambiti di attività del CONI in coerenza con gli obblighi, i ruoli e le responsabilità assunti nella missione istituzionale al fine di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, in conformità con quanto previsto dalla Carta Olimpica e nel rispetto del ruolo dei poteri pubblici principalmente complementare all'azione

dei movimenti sportivi, come sancito dalla Carta Europea dello sport.

1. 31. (ex 1. 5.) Toccafondi, Soverini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: azionariato con la seguente: partecipazione.

1. 33. Lattanzio, Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 200. La Commissione.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

ART. 2

(Centri sportivi scolastici)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le scuole stabiliscono aggiungere le seguenti: sulla base di linee guida emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentiti il Coni, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, nonché il Comitato Italiano Paralimpico.

2. 1. (ex 2. 12.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 3, sostituire le parole: Possono far parte con le seguenti: Fanno parte.

2. 2. (ex 2. 17.) Fratoianni, Occhionero, Boldrini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I centri sportivi scolastici costituiti ai sensi del presente articolo devono essere affiliati alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, sentiti il CONI, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di

promozione sportiva nonché i corrispondenti organismi paralimpici, specifiche linee guida. Con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono inoltre definite regole di semplificazione delle modalità di affiliazione e tesseramento e i contenuti di specifiche convenzioni volte a ridurre i costi di affiliazione e di tesseramento dei centri scolastici sportivi alle singole federazioni sportive o alle discipline sportive associate.

2. 3. (ex 2. 13.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. 5. (ex 2. 3.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. 6. (ex 2. 4.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'insegnamento dell'educazione fisica nei centri sportivi scolastici è attribuito esclusivamente all'educatore del benessere fisico, e cioè al laureato che, nell'ambito del corso di laurea in scienze motorie, si dedica all'insegnamento della educazione fisica e del benessere fisico all'interno delle scuole.

2. 7. (ex 2. 9.) Butti, Mollicone, Frassinetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

ART. 3.

(Disciplina del titolo sportivo)

Sopprimerlo.

* 3. 1. (ex 3. 1.) Toccafondi.

NON SEGNALATO

Sopprimerlo.

* 3. 2. (ex 3. 3.) Boldrini, Fratoianni, Occhionero.

Sopprimerlo.

* 3. 3. (ex 3. 4.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: valutazione del valore economico fino alla fine del comma, con le seguenti: presa in carico dei debiti della società sportiva.

3. 4. (ex 3. 2.) Toccafondi, Soverini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

ART. 4.

(Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi)

Sopprimerlo.

* 4. 1. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

Sopprimerlo.

* 4. 2. Casciello, Marin, Aprea, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di uno strumento di rappresentanza dei tifosi, finalizzato esclusivamente alla manifestazione degli interessi specifici di questi ultimi, escludendovi dall'accesso chiunque abbia ricevuto, negli ultimi venti anni, sanzioni penali o amministrative per fatti commessi

in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

4. 3. Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

* * *

ART. 5.

(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) promozione e garanzia della pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo;

5. 1. (ex 4. 2.) Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nonché del principio aggiungere le seguenti: della tutela.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: e riconoscimento di parità di valore

allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile;

5. 2. (vedi 4. 19.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte, Versace.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella pratica sportiva con le seguenti: tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo.

5. 3. Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , definendo specifiche misure di tutela previdenziale per la maternità e la paternità tese a conciliare lo sport con la genitorialità e con il tempo da dedicare alla famiglia; riconoscimento per le atlete in maternità che esercitano in modo esclusivo attività sportiva agonistica dilettantistica, a livello nazionale e internazionale, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'indennità giornaliera di maternità per gli otto mesi antecedenti la data del parto e per i quattro mesi successivi alla stessa con le modalità di cui al Capo XI del Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Conseguentemente,

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n),

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede nel limite massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sul Fondo unico per il sostegno del potenziamento del movimento sportivo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

5. 4. Carfagna, Versace, Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Marin, Ascani, Rossi, Boschi, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Piccoli Nardelli, Prestipino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e riconoscimento di parità di valore dello sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile.

5. 5. (ex 0. 4. 51. 1) Versace, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con particolare attenzione al riconoscimento del professionismo delle atlete al fine di superare le diversità e le difficoltà presenti nello sport femminile.

5. 6. Versace, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione.

5. 7. Ascani, Rossi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: e definizione della relativa disciplina fino alla fine della lettera, con le seguenti: tenendo conto delle peculiarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario, e definizione della relativa disciplina in materia di formazione, assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del

relativo fondo di previdenza e di fine carriera;

5. 8. (ex 4. 6.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo in ogni caso l'esclusione dell'obbligo contributivo per i soggetti che godono già di una copertura previdenziale e tenendo comunque ferma l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.

5. 9. (ex 4. 8.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) riconoscimento della peculiarità del rapporto di lavoro sportivo rispetto al rapporto di lavoro ordinario, in particolare attraverso la predisposizione di percorsi formativi di fine carriera finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro nonché la costituzione di un « fondo di fine carriera » per il sostegno economico degli

atleti in corso di inserimento nel mondo del lavoro ordinario.

5. 10. (ex 4. 10.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole:, fatta salva la disciplina di cui agli articoli 67 e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che costituisce limite minimo del regime agevolativo applicabile.

5. 11. (ex 4. 21.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come modificato dal comma 20, dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 2019 n. 3, prevedendo per le associazioni sportive dilettantistiche stesse il solo obbligo di comunicare al Prefetto della Provincia o della Città Metropolitana nella quale è stabilita la sede legale, che gli organi direttivi sono composti in tutto o in parte da componenti di organi di partiti o movimenti politici ovvero da persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di as-

semblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici;

5. 12. (ex 4. 22.) Pettarin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione.

5. 13. (ex 4. 23.) Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Versace.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: le integrazioni necessarie per aggiungere le seguenti: rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dalla legislazione vigente, promuovere la

pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo e.

5. 14. (ex 4. 3.) Boldrini, Occhionero, Fra-
toianni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: le integrazioni necessarie per aggiungere le seguenti: estendere lo status professionistico alle atlete e.

5. 15. (ex 4. 4.) Occhionero, Boldrini, Fra-
toianni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e in cui siano stabiliti limiti, criteri e soglie di natura economica legate ai redditi dei lavoratori sportivi, nonché al fatturato della singola società sportiva e di tutte le società sportive all'interno di una stessa competizione, che individuino in modo certo, obiettivo e coerente la natura professionistica e dilettantistica del lavoratore sportivo, della società sportiva e della competizione di cui la società sportiva fa parte.

5. 16. (ex 4. 15.) Butti, Mollicone, Frassi-
netti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo espressamente l'applicabilità automatica delle norme sul professionismo sportivo allo sport femminile.

- 5. 17.** (ex 4. 9.) Ascani, Rossi, Lotti, Boscchi, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) abolizione del *gender pay gap* tra atleti di sesso diverso ed implementazione di ogni forma di tutela possibile ai fini di una paritaria contrattualizzazione senza discriminazioni legate al genere, anche incentivando il riconoscimento nelle competenti sedi del professionismo sportivo delle donne;

- 5. 18.** (ex 4. 5.) Occhionero, Boldrini, Fraiolianni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , stabilendo che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, per valorizzare e incentivare le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse, destini una quota del 15 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo

9 gennaio 2008, n. 9 , a favore delle leghe inferiori del calcio, della lega pallacanestro professionistica, alla federazione gioco calcio, alla Autorità Nazionale Anticorruzione e al fondo antiludopatia.

- 5. 19.** (ex 4. 17.) Butti, Mollicone, Frassinetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: in modo che siano istituite, nell'ambito delle competenze e dell'autonomia dell'università, le figure professionali sportive dell'Educatore del benessere fisico, del Fisioterapista sportivo, dell'Amministratore nello sport e del Manager sportivo, prevedendo requisiti e condizioni per la formazione e per l'accesso al mondo del lavoro.

- 5. 20.** (ex 4. 18.) Butti, Mollicone, Frassinetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) individuazione e inquadramento del rapporto di collaborazione degli sportivi dilettanti delle associazioni sportive dilettantistiche che decidono di aderire al codice del Terzo settore, garantendo la parità di trattamento prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e mantenendo, altresì, le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 67, comma 1, lettera m), e 69 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.

5. 21. (ex 4. 14.) Lucaselli, Mollicone, Frassinetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) individuazione della figura del lavoratore nell'ambito degli sport e definizione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza.

5. 22. (ex 4. 16.) Butti, Mollicone, Frassinetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nonché acquisito il parere della con le seguenti: acquisita l'intesa con la.

5. 200. La Commissione.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico)

1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: « e nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione »;

b) all'articolo 10, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile ».

5. 01. (ex 4. 01.) Ascani, Rossi, Boschi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, sono sostituiti dai seguenti:

« 4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore della competizione il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente tramite un servizio tecnico di ripresa. L'organizzatore della competizione mette a disposizione dell'organizzatore dell'evento le riprese degli eventi cui partecipa ai fini della costituzione del suo archivio e dell'utilizzazione economica delle immagini nei limiti

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

previsti dal presente decreto e dalle linee guida di cui all'articolo 6.

5. Qualora vi siano assegnatari di diritti audiovisivi, l'organizzatore della competizione mette a loro disposizione il segnale contenente le immagini degli eventi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e sulla base delle destinazioni d'uso stabilite dallo stesso organizzatore della competizione. L'accesso alle riprese e ai servizi tecnici correlati è consentito previo pagamento dei prezzi indicati nel tariffario, determinato anche sulla base di una percentuale da calcolare sul valore dei diritti audiovisivi o dei contenuti, predisposto dall'organizzatore della competizione. Le riprese devono essere senza loghi, fatti salvi quelli dell'organizzatore della competizione e dei suoi *sponsor* e, su canali separati, con commenti parlati e dotati di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

6. La proprietà delle riprese di ciascun evento, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui al comma 4, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne ogni uso per tutti i fini di cui al presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6.

7. Le riprese audiovisive degli eventi costituiscono opere dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633. ».

5. 02. (ex 4. 03.) Butti, Mollicone, Frassinetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

ART. 6.

(Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società

sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo)

Sopprimerlo.

6. 1. (ex 5. 6.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) previsione esplicita, per le associazioni sportive, di disposizioni statutarie che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali;

6. 2. (ex 5. 3.) Boldrini, Occhionero, Fratoianni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a rilevare e prevenire eventuali molestie e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra

uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

6. 3. (ex 5. 4.) Boldrini, Occhionero, Frai-toianni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e a rimuovere discriminazioni, gender gap, transfobia, omofobia, violenza di genere e molestie in ambito sportivo;

6. 4. (ex 5. 5.) Boldrini, Occhionero, Frai-toianni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) previsione, nelle federazioni sportive nazionali che contemplano il professionismo maschile, della possibilità per le atlete di farsi rappresentare da un agente sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica della loro prestazione.

6. 5. (ex 5. 8.) Rossi, Ascani, Lotti, Boschi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. 200. La Commissione.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

* * *

ART. 7.

(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi)

Sopprimerlo.

7. 1. (ex 12. 1.) Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, la parola: compatibili.

7. 2. Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ip-polito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zo-

lezzi, Lattanzio, Carbonaro, Gallo, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Marzana, Melicchio, Mariani, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: , delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.

7. 200. La Commissione.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

* * *

ART. 8.

(Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) possibilità di acquisire la qualifica di impresa sociale sportiva, per gli enti privati, inclusi quelli costituiti nella forma di cui al Titolo V del libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche nel rispetto degli articoli 1 e 2, comma 1, lettera u), del

decreto legislativo n. 112 del 2017, garantendo le relative agevolazioni fiscali.

8. 1. (ex 13. 4.) Lucaselli, Mollicone, Frassinetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , volte anche a limitare la responsabilità personale dei legali rappresentanti.

8. 2. Marin, Aprea, Casciello, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Sorte.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. 200. La Commissione.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

ART. 9.

(Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

Sostituirlo, con il seguente:

Art. 9.

(Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo)

1. Lo Stato riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.

2. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture a esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata « *snowboard* »; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino ed eventualmente di altri sport della neve, e per le pratiche sportive, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello *snowboard*.

3. I gestori delle aree individuate ai sensi del comma 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, la messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni, nonché adoperandosi per rimuovere, ove possibile, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da

parte delle persone con disabilità. I gestori si adoperano per consentire e migliorare, ove possibile e in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, l'accesso all'attività sciistica nonché alle strutture sportive e ai servizi connessi da parte delle persone con disabilità.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2005, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 1; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.

5. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui e non provochi danni.

6. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard*.

7. Al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, è recepita, a livello nazionale, l'istituzione della « Giornata internazionale delle montagne » fissata dall'Organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno. In occasione di tale ricorrenza sono proposti eventi e iniziative condivisi dall'intero

comparto montano sotto l'egida delle istituzioni preposte.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro dall'anno 2019, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

9. 1. (ex 14. 7.) De Menech, Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché, la rimozione, ove possibile, degli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

9. 2. De Menech, Rossi, Lotti, Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) l'introduzione dell'obbligo in capo agli utenti che svolgono attività con attrezzi quali la slitta, lo slittino, il bob, le ciambelle ed i gommoni, di percorrere esclusivamente le aree a specifica destinazione già individuate.

9. 3. (ex 14. 3.) Ciaburro, Frassinetti, Mollicone.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

9. 200. La Commissione.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

* * *

ART. 10.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

PAGINA BIANCA



18EME0066360